

CONVENZIONE

Tra

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, nella persona del Direttore Generale, Prof. Giovanni Persico, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda in Napoli alla Via Pansini, n. 5 - P.I. 06909360635 – di seguito denominata A.O.U.

e

l’Associazione di Volontariato “Più che Vincitori in Cristo” C.F. 93041590634, con sede in Casoria (NA), Viale Risorgimento n.10 iscritta all’albo delle associazioni no profit al n. 48914 in data 16.10.2009, nella persona del dott. Marcelo Simon Rodriguez, Presidente della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione.

Premesso

che l’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, svolgendo, tra le altre, attività di supporto volontario e assistenza morale e spirituale ad ammalati;

che l’Associazione ha espresso la volontà di svolgere presso l’AOU attività di intrattenimento e ludoterapia, al fine di alleviare le sofferenze ai bambini degenti presso le strutture del DAI di Pediatria, per offrire loro un valido aiuto e sostegno psicologico.

Le parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto appresso

Art.1 – La premessa che precede è patto.

Art. 2 - L'Associazione, qui costituita, dichiara di essere regolarmente iscritta all'albo delle associazioni no profit al n. 48914 in data 16.10.2009; la stessa si impegna a fornire attività volontaria dei propri soci a sostegno dei piccoli degenti ricoverati c/o le Strutture del DAI di Pediatria.

Responsabile della esecuzione della presente Convenzione è il Presidente dell'Associazione.

Art. 3 – L'Associazione dovrà:

- 1) rendere a tutti i piccoli degenti un servizio qualificato, spontaneo e gratuito;
- 2) assicurare una presenza amichevole ai malati e ai loro familiari;
- 3) prestare aiuto psicologico ai piccoli degenti;
- 4) collaborare con il personale strutturato di questa A.O.U. per attività socializzanti, ludiche e quant'altro possa rilevarsi utile, al fine di dare un sostegno psico-sociale ai degenti;
- 5) svolgere ogni altra attività prevista dall'Atto Costitutivo e compatibile con l'attività e l'assistenza ospedaliera.

Art. 4 – Le attività di cui all'art. 3 verranno svolte secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo tra il Presidente dell'Associazione, il Direttore del DAI ed il Direttore Sanitario, ai quali dovranno essere comunicati i nominativi degli iscritti all'Associazione che svolgeranno l'attività presso l'A.O.U., affinché agli stessi venga concesso il libero accesso presso la struttura ospedaliera.

L'Associazione si impegna a far rimanere inalterato il numero degli iscritti autorizzati allo svolgimento delle attività di volontariato all'interno dell'A.O.U., per il quale sia stato effettuato il rimborso delle spese assicurative di cui al successivo articolo.

Il personale volontario autorizzato ad accedere all'A.O.U. sarà identificato per mezzo di apposito cartellino di riconoscimento da apporre, in modo visibile, sugli indumenti al fine di evitare qualsiasi abuso.

Art. 5 – L'attività di volontariato non potrà essere svolta da:

- 1) coloro che abbiano perso la qualità di iscritti all'Associazione, la quale si impegna a notificare al Direttore Generale, al Direttore del DAI ed al Direttore Sanitario qualsiasi mutamento della suddetta condizione;
- 2) coloro che non abbiano rispettato gli obblighi dello Statuto dell'Associazione e della presente Convenzione;
- 3) coloro che con i loro comportamenti abbiano portato nocimento al prestigio e/o alla regolare attività dell'Azienda.

Art. 6 – L'Associazione si impegna ad impiegare personale qualificato e all'occorrenza, a realizzare attività formative, nonché di aggiornamento per i volontari, prima che essi comincino a prestare la loro attività presso i reparti del DAI di Pediatria.

Art. 7 – I volontari devono:

- 1) osservare assoluta riservatezza in ordine alle notizie apprese nel corso della loro attività e astenersi dal consultare documenti sanitari;
- 2) attenersi, nello svolgimento della loro attività, alle indicazioni del Responsabile della Struttura presso la quale sono destinati a svolgere la loro attività;
- 3) prestare la massima collaborazione nei confronti del personale medico, infermieristico e socio-sanitario che opera nel reparto;
- 4) astenersi dal prestare qualsiasi forma di assistenza sanitaria nei confronti dei degenti ricoverati, essendo la presenza dei volontari esclusivamente integrante e non sostitutiva di quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica;

5) non recare intralcio all'attività assistenziale.

La Direzione Sanitaria vigilerà d'intesa con il Direttore della struttura e con il Direttore dell'Associazione sull'attività di volontariato, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di cui sopra.

Art. 8- Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 266/91, l'Associazione assicura i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La suddetta assicurazione è requisito fondamentale per l'efficacia del presente atto.

Ai sensi dell'art. 7 della suindicata Legge n. 266/91, gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al presente articolo sono a carico dell'A.O.U..

La liquidazione degli oneri assicurativi avverrà entro 60 gg. dalla richiesta avanzata dall'Associazione con nota ufficiale, recante in allegato copia della polizza stipulata e della quietanza del premio pagato.

Resta inteso che la liquidazione degli oneri assicurativi non sarà effettuata nei confronti di aderenti all'Associazione i cui nominativi non siano stati precedentemente notificati all'AOU, ai sensi dell'art. 4.

Art. 9 – La Convenzione in parola non comporta alcun onere economico per l'Azienda al di fuori delle spese assicurative di cui all'art. 8.

Art. 10 - La Convenzione avrà la durata di due anni decorrenti dalla stipula.

Dopo tale periodo la stessa potrà essere rinnovata a seguito di specifica formale richiesta.

E' ammessa l'eventuale risoluzione anticipata, da richiedersi da uno dei contraenti con almeno 30 gg. di preavviso a mezzo raccomandata A.R..

Art. 11 – Le parti contraenti si riservano la facoltà di modificare la presente Convenzione, previa proposta inoltrata da una delle parti alla quale farà seguito espressa accettazione.

Art. 12 – La convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso a cura e spese della richiedente che le assume.

Art. 13 – Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Associazione di Volontariato
Più che Vincitori in Cristo

Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II

Il Presidente

Il Direttore Generale

F.to Marcelo Simon RODRIGUEZ

F.to Giovanni PERSICO